

n. 5132/17 R.G. notizie di reato
n. 176/21 R.G. Trib.

Sentenza n. 4166/21

Data sentenza: 28/10/21

Data del deposito: 27/12/21

Data di irrevocabilità: _____

V° del P.G.: _____

N. Reg. Esec. _____

N. Part. Cred. Inserimento a SIC

Redatta scheda il _____



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI TORINO
SESTA SEZIONE PENALE**

Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucilla Raffaelli, all'esito dell'udienza pubblica in data 28.10.2021, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

MARCELLINO Mario, nato a Cava dei Tirreni il 3.11.1947, el. Dom. c/o il difensore
- **Presente**

difeso di fiducia dall'Avv. Vittorio Nizza e Avv. Gabbai Silvia

IMPUTATO

Del reato di cui agli articoli 81 cpv , 348 cp perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso , esercitava la professione di odontoiatra presso il Centro Salute Lingotto senza essere iscritto all'albo degli odontoiatri.

In Torino fino al 15 giugno 2017 e negli anni precedenti

Parte Civile:

Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, impersona del legale rappresentante, difeso dall'Avv. Riccardo Salomone

Conclusioni:

P.M.: concesse le circostanze attenuanti generiche, chiede la condanna al minimo della pena e con applicazione della multa.

Difensore di parte civile: come da conclusioni e nota spese depositate che si allegano al presente verbale

Difensore dell'imputato: chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato; in subordine concedersi le circostanze attenuanti generiche, chiede la condanna al minimo della pena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto emesso il 28.1.2020 MARCELLINO Mario Veniva citato a giudizio per rispondere del reato continuato di cui in epigrafe.

In udienza, celebrata in presenza dell'imputato, si costituiva parte civile l'Ordine provinciale dei medici e degli odontoiatri di Torino; aperto il dibattimento, erano ammesse ed assunte le prove richieste. In particolare, veniva sentito quale testimone Giustetto Guido (presidente dell'Ordine provinciale dei medici e chirurghi di Torino attualmente in carica), nonché D'Agostino Gian Luigi (legale rappresentante dell'Ordine all'epoca dei fatti), era assunto l'esame dell'imputato ed acquisita documentazione, nonché memoria scritta di MARCELLINO, che, infine rendeva spontanee dichiarazioni. Chiusa così l'istruttoria, le parti venivano invitate alla discussione ed in esito concludevano come sopra riportato.

Alla luce dell'istruttoria svolta è pacifico ed incontroverso che l'imputato MARCELLINO Mario, essendo iscritto all'albo dei medici chirurghi e non a quello degli odontoiatri, abbia svolto l'attività di medico dentista fino al 15 giugno 2017, quando si determinava ad iscriversi all'albo degli odontoiatri, come richiesto dall'Ordine dei Medici chirurghi ed Odontoiatri.

In particolare, risulta che:

- MARCELLINO si laureava in medicina e chirurgia nel 1973 con specializzazione in Odontoiatria e protesi dentaria conseguita nel 1983 e, in virtù di tali titoli, svolgeva l'attività di dentista, come consentito dalle leggi sanitarie;
- in seguito all'entrata in vigore della L. 409/85 l'Ordine dei medici e chirurghi di Torino comunicava a MARCELLINO che avrebbe provveduto alla cancellazione dell'annotazione riguardante la specializzazione in campo odontoiatrico che, ai sensi dell'art 5 L. 409/05, consentiva ai medici chirurghi con diploma di specializzazione in campo odontoiatrico di rimanere iscritti all'albo di appartenenza dei medici chirurghi, e perciò invitava l'imputato ad iscriversi all'albo degli odontoiatri (doc. 2 difesa);
- l'imputato rispondeva che a suo parere la normativa di settore non consentiva tale pratica e chiedeva al Presidente dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri di pronunciarsi sul punto e, se del caso, di sporgere denuncia contro di lui (doc. 3 difesa);
- il 20 Marzo del 2007 il Presidente dell'Ordine ribadiva all'imputato che si sarebbe proceduto alla cancellazione della annotazione (doc. 4);
- MARCELLINO il successivo 11 settembre 2007 si autodenunciava per il reato di cui all'articolo 348 cp ed altresì sporgeva querela nei confronti del Presidente dell'Ordine dottor Amedeo Bianco poiché questi, nel corso di un incontro

innanzi al Consiglio dell'Ordine ed ad altro medico come lui convocato perché provvedesse all'iscrizione all'albo degli odontoiatri, lo aveva minacciato che, ove non avesse proceduto a quanto richiesto, avrebbe dovuto aspettarsi "una visita dei NAS" (doc 5 difesa). A tale denuncia seguiva, a dicembre del 2008, la richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero e, il successivo 13 maggio 2010, a seguito di opposizione svolta dallo stesso MARCELLINO, ordinanza di archiviazione del GIP di Torino (doc. 6 difesa);

- l'11 gennaio 2013 veniva emessa sentenza di assoluzione di MARCELLINO Mario dal reato di cui all'art. 348 cp accertato in Torino nel novembre del 2009 - sentenza che non consta essere stata impugnata dal Consiglio dell'Ordine o dal pubblico ministero (doc. 7 difesa);
- l'imputato, rimanendo iscritto all'albo dei medici chirurghi, proseguiva la propria attività di odontoiatra senza iscriversi anche all'albo degli odontoiatri;
- a questo punto veniva disposto il sequestro preventivo del Centro Salute Lingotto da lui gestito - fatto che induceva l'imputato ad iscriversi il 15 giugno del 2017 all'albo degli odontoiatri.

Ciò posto, non resta dunque che stabilire se la condotta tenuta dall'imputato dopo la pronuncia della sentenza di assoluzione e sino al 15.6.2017 integri un esercizio abusivo della professione di odontoiatra oppure no, come ritenuto dall'imputato, ma anche dal GIP presso il Tribunale di Torino e dal Tribunale di Torino nei provvedimenti sopra menzionati.

A tal fine appare necessario svolgere un breve ricostruzione di quella che nel tempo è stata la disciplina di settore.

A seguito dell'approvazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee del 27 luglio 1978, direttiva 78/686/CEE -concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi- e direttiva 78/687/CEE - riguardante il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista-, con il d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 315 ha trovato istituzione il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

Con la legge del 24 luglio 1985, n. 409, intitolata 'Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera circolazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee' ed i successivi provvedimenti (L. 471/88 e d.lgs. 386/98), in organica attuazione della normativa comunitaria, si stabilisce che la professione di odontoiatra venga esercitata *«da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato»* (art. 1 come modificato dall'art. 13 della legge 3 febbraio 2003, n. 14; artt. 2, comma 1, e 3 cit.).

La materia di competenza della nuova figura sanitaria è comprensiva delle *«attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche»* (art. 2, comma 1, I. n. 409 cit.).

La legge citata prevede un generale regime di incompatibilità tra iscrizione all'albo degli odontoiatri e l'iscrizione ad altri albi professionali (art. 4, comma 3) e riconosce facoltà di iscrizione a peculiari categorie di medici (art. 4, comma 2; art. 20, comma 1) tra i quali

rientrano, per quanto qui interessa, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che abbiano iniziato la formazione universitaria prima del 28 gennaio 1980. L'esercizio della professione è quindi, in via ordinaria consentito, ferme le deroghe individuate dalla disciplina transitoria (dovuta dalla necessità di disciplinare con i dovuti distinguo di posizioni peculiarmente connotate dalle diverse discipline determinate dal susseguirsi delle fonti), a colui che, conseguita la laurea in odontoiatria e protesi dentaria, abbia superato l'esame di Stato e sia iscritto al *relativo albo*.

Successivamente, con la legge 3 febbraio 2003 n. 14 (legge Comunitaria 2002), in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 29 novembre 2001, causa C-202/99, veniva abrogato (art. 13, ultimo comma) l'istituto dell'*annotazione* per l'esercizio dell'attività odontoiatrica previsto dalla L. 409 cit. (art. 1, seconda parte, art. 4, secondo comma, e art. 5), pervenendosi in tal modo all'eliminazione di un secondo sistema di formazione che aveva sino ad allora consentito ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati alla professione ed in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, di iscriversi all'albo degli odontoiatri o dei medici chirurghi con apposita annotazione relativa alla specifica specializzazione e conservazione del diritto all'esercizio della professione di odontoiatra.

La L. 409/85 – modificata da interventi normativi volti a conformarne i contenuti ai principi comunitari, e da pronunce della Corte costituzionale, che ha riequilibrato la posizione dei laureati ricompresi nella disciplina transitoria nazionale quanto alla facoltà, loro riconosciuta, di iscriversi all'albo professionale degli odontoiatri in unione all'iscrizione a quello dei medici chirurghi (Corte cost. sentenza n. 100 del 9 marzo 1989) - ha conclusivamente attribuito l'esercizio dell'odontoiatria ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria iscritti al relativo separato albo, istituito presso ogni ordine dei medici-chirurghi (art. 4) o, come precisato dalla Corte Costituzionale per i professionisti assoggettati al regime transitorio, iscritti ad entrambi gli Albi tenuti dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri.

In definitiva si rileva che, all'epoca dei fatti per cui si procede, era riconosciuta dalla legge n. 409 cit., la possibilità di esercitare l'odontoiatria, previa iscrizione all'Albo degli odontoiatri con mantenimento dell'iscrizione all'Albo dei medici chirurghi, tra le altre, alla categoria di sanitari cui apparteneva MARCELLINO, ovvero ai medici chirurghi (specialisti in campo odontoiatrico o non) immatricolati al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980.

Il sistema così delineato, ha avuto di recente modo di precisare la Corte di Cassazione, risponde alla finalità di dare piena attuazione agli indirizzi comunitari, a loro volta segnati dalla necessità di tracciare un univoco percorso di formazione professionale, che sia rispettoso dell'esigenza di favorire la libera circolazione dei medici nel reciproco riconoscimento dei titoli di formazione attribuiti negli Stati membri (così Cass. VI, 2692/2018, imp. Dus).

In sostanza, come anche affermato dal Consiglio di Stato in parere del 5 maggio 2004, l'attività descritte dall'articolo due della L. 409/85 costituiscono oggetto della professione di odontoiatra e pertanto, in virtù di quanto disposto dalla medesima legge, possono essere svolte soltanto da soggetti iscritti nell'apposito Albo degli odontoiatri, tenuto, con quello dei medici-chirurghi, dal medesimo Ordine professionale.

Orbene, pur essendo assodato che MARCELLINO nel periodo in contestazione ha svolto l'attività di odontoiatra essendo iscritto all'Albo dei medici chirurghi ma non a

quello degli odontoiatri, reputa il Tribunale che egli debba essere mandato assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Ed invero, l'articolo 348 cp delinea un reato di mera condotta, avamposto *formale* a garanzia della salute pubblica.

Per tale ragione, del resto, è orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui è irrilevante che l'agente in concreto abbia i requisiti morali e professionali per l'esercizio della professione se questi esercita la professione in assenza dell'abilitazione e di altri requisiti richiesti dalla legge (come, nella specie, l'iscrizione all'albo) per poter esercitare la professione (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 102 del 23/01/1968 Ud. (dep. 29/03/1968) Rv. 107386).

Ma proprio la natura formale del reato e l'accezione ampia dell'avverbio "*abusivamente*" cui ha fatto ricorso il legislatore nel descrivere la condotta delittuosa impone un'interpretazione della norma in linea con il principio costituzionale di offensività che, come statuito dalle Sezioni Unite, "*opera non solo sul piano della previsione normativa, ma anche su quello dell'applicazione giurisprudenziale (cd. offensività in concreto), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene all'interesse tutelato*" (Cass. SU 28605/2008, imp. Di Salvia).

In altre parole "*l'interprete delle norme penali ha l'obbligo di adattarle alla Costituzione in via ermeneutica, rendendole applicabili solo ai fatti concretamente offensivi, offensivi in maniera apprezzabile*"; pertanto "*i singoli tipi di reato dovranno essere ricostruiti in conformità al principio di offensività, sicché tra i molteplici significati eventualmente compatibili con la lettera della legge si dovrà operare una scelta con l'aiuto del criterio del bene giuridico, considerando fuori del tipo di fatto incriminato i comportamenti non offensivi dell'interesse protetto*" (Cass. SU 40354/13, imp. Sciuscio).

In questa prospettiva, per la configurabilità del reato di esercizio abusivo della professione, si deve verificare un *effettivo e rilevante ostacolo* alla funzione di vigilanza dell'ordine professionale.

L'interesse tutelato dalla norma, come si evince anche dalla collocazione sistematica tra i delitti contro la pubblica amministrazione, è infatti il buon funzionamento della pubblica amministrazione, e segnatamente, l'interesse della PA, a salvaguardia della collettività, a che l'esercizio di determinate professioni, che richiedono speciali garanzie di ordine morale e culturale, data la natura degli interessi che possono venire pregiudicati da esercenti inesperti o indegni, avvenga da parte di soggetti muniti di un preciso ed uniforme percorso formativo e costantemente monitorati da appositi enti pubblici, quali gli ordini e collegi professionali.

Ciò posto, va rilevato come MARCELLINO, oltre ad essere pacificamente abilitato all'esercizio della professione di medico odontoiatra (essendosi egli laureato nel 1973 e specializzato nel 1983), era ed è iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri - ente preposto alla tenuta sia dell'Albo dei medici chirurghi che dell'Albo degli Odontoiatri e che verifica, in due sue articolazioni (le Commissioni), il rispetto da parte degli iscritti del *medesimo codice deontologico*.

Ma se così è, appare evidente che, al di là del dato puramente formale della mancata iscrizione *anche* all'albo degli odontoiatri, con la condotta accertata *egli non si è affatto sottratto al controllo dell'Ente preposto alla vigilanza sugli esercenti le professioni di medico chirurgo e odontoiatra, né al rispetto del medesimo codice deontologico*.

Seppur difetti l'iscrizione all'albo degli odontoiatri imposta dal combinato disposto degli artt. 2229 cc e art. 4 co. 2 e 20 L. 409/1985, non è dunque possibile individuare, nei confronti di soggetto iscritto all'albo dei medici ed abilitato, ex art. 20 L. 409/85,

all'iscrizione all'albo degli odontoiatri, che però non abbia provveduto a tale adempimento, alcun effettivo *vulnus* al bene protetto dall'art. 348 cp – *id est* l'efficace esercizio delle funzioni di controllo dell'Ordine professionale sugli iscritti.

A riprova dell'assenza di un concreto danno per l'Ordine professionale e dell'inscrivibilità della vicenda tra le condotte non rilevanti penalmente poiché non offensive dell'interesse protetto (ed al più forse qualificabili come illecito di natura disciplinare-amministrativa), sta il fatto che la costituita Parte Civile ha invocato un danno meramente simbolico (quantificato in euro 1).

Ne deriva l'assoluzione dell'imputato con la formula di cui in dispositivo.

PQM

Visto l'art. 530 cpp,
assolve MARCELLINO Mario dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.
Visto l'art. 544 cpp.,
indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Torino, 28.10.2021

Il giudice
Dr.ssa Lucilla Raffaelli



Tribunale Ordinario di Torino
Depositato in cancelleria
Torino, 27/12/2021



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Ida SALVITTO

